

Spettabile
Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica

c.a. Ing. Laura D'APRILE Capo Dipartimento
Dipartimento Sviluppo Sostenibile
(DiSS)

Dott. Giuseppe LO PRESTI Direttore
Generale Direzione Generale Economia
Circolare (EC)

ROMA

Diss@Pec.Mite.Gov.it
USSRI@Pec.Mite.Gov.it

Roma, 17 gennaio 2023

Oggetto: interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006.

La scrivente Confindustria, principale Associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, anche nell'interesse di Federchimica e Unione Energie per la Mobilità, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del d.lgs. n.152 del 2006.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 del DL 25 gennaio 2012, n. 2 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 28), avente a oggetto l'interpretazione autentica dell'articolo 185 del Codice ambientale (DLgs 152/2006) in materia di matrici materiali di riporto e ai fini dei risvolti applicativi/operativi che conseguiranno all'emanazione delle Linee Guida SNPA/ISPRA volte a definire i criteri tecnici per la gestione dei materiali di riporto nell'ambito dei siti oggetto di procedimenti di bonifica, si precisa quanto segue.

I commi 2 e 3 dell'articolo 3 del DL 2/2012, sono stati da ultimo modificati dall'articolo 37 del c.d. "*Decreto Semplificazioni-bis*" (DL 31.05.2021, n. 77, convertito dalla legge 29.07.2021, n. 108,). In particolare, la modifica ha sostituito integralmente il comma 3 dell'articolo 3 del DL 2/2012, prevedendo che *le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili* ./. .

CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30
Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589

che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente.

Contrariamente alla precedente versione della norma, la versione dell'art. 3 del DL 2/2012 e smi novellata nel 2021, priva di rilevanza – ai fini dell'assimilazione dei materiali di riporto al suolo – l'esito del test di cessione sull'eluato dei campioni dei materiali stessi e assimila in ogni caso questi ultimi al suolo. In particolare, appare necessario chiarire la disciplina applicabile in base alle diverse modifiche intercorse nel tempo, considerato che:

- ai sensi dell'articolo 3 del DL 25 gennaio 2012, n. 2 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 28), avente a oggetto l'interpretazione autentica dell'articolo 185 del Testo Unico Ambientale (TUA - DLgs 152/2006) i riferimenti al «suolo» contenuti al medesimo articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4¹, si intendono riferiti anche alle matrici materiali di riporto [...],

- la legge 28/2012 di conversione del DL 2/2012 (entrata in vigore il 25 marzo 2012) dava una prima definizione delle matrici materiali di riporto inquadrando come quei materiali eterogenei utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei,

- l'[art. 41, comma 3, lett. a\), del DL 21 giugno 2013, n. 69](#) (entrato in vigore il 22 giugno 2013 e convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#)), modificava l'articolo 3 del DL 2/2012:

- o ridefinendo le matrici materiali di riporto come *costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri,*
- o introducendo specifiche disposizioni (comma 2) ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, commi 1, lettere b) e c) e 4, del TUA ai riporti. In particolare, le norme prevedono l'obbligo di verificare la conformità delle matrici materiali di

¹ TUA Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione) 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: [...] b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato [...]. 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

riporto ai limiti del test di cessione ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, il rispetto della legislazione in materia di bonifica. Le matrici materiali di riporto non conformi ai limiti del test di cessione venivano invece qualificate fonti di contaminazione con obbligo di trattamento per renderle conformi al test di cessione o di rimozione o di messa in sicurezza permanente (comma 3),

- che, l'obbligo di verificare la conformità delle matrici materiali di riporto ai limiti del test di cessione, introdotto dal DL 69/2013, è entrato in vigore il 22 giugno 2013 quando gran parte dei siti erano già stati caratterizzati e dunque non risultava applicabile, sulla base del principio *tempus regit actum*, ai procedimenti pendenti al 22 giugno 2013 per i quali fosse stata già stata approvato alla medesima data il piano della caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del TUA,

- che, come detto, il testo normativo oggi vigente, in forza delle modifiche apportate dall'articolo 37 del c.d. "Decreto Semplificazioni-bis" (DL 31.05.2021, n. 77, convertito dalla legge 29.07.2021, n. 108), prevede, al 3 comma del citato articolo 3, che le matrici materiali di riporto siano in ogni caso gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili per l'utilizzo dell'area senza rischi per la salute e per l'ambiente, indipendentemente dalla loro conformità ai limiti del test di cessione.

Alla luce della ricostruzione normativa sopra riportata, la scrivente Associazione ritiene che il dettato normativo dell'articolo 3 del DL 2/2012 debba essere interpretato nel senso di non ritenersi applicabile il comma 2 ai procedimenti pendenti al 22 giugno 2013 per i quali fosse stato già approvato alla medesima data il piano della caratterizzazione. Nell'ambito di tali procedimenti le matrici materiali di riporto continueranno ad essere gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente.

Ciò premesso, in un'ottica di massima chiarezza interpretativa per gli operatori del settore e gli enti incaricati dei controlli – dati i risvolti applicativi/operativi che conseguiranno all'emanazione delle Linee Guida SNPA/ISPRA - si chiede cortesemente al Ministero destinatario del presente interpello di confermare la correttezza della lettura normativa di cui sopra.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesca Mariotti



CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589